

**STP (Società tra Professionisti)**

**Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei conti  
Corporate Tax Consultancy**

**Sede Legale:** 20121 MILANO, Via Monte Napoleone n. 8

**Ufficio di Brescia:** 25124 BRESCIA, Via Rodi n. 27 - Tel. 030/2426211

Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale - Partita IVA n. 02171980176 / Rea N. MI - 2647912

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - web site: [www.saccopartners.it](http://www.saccopartners.it)

e-mail: [saccopartners@saccopartners.it](mailto:saccopartners@saccopartners.it) PEC: [saccopartnerservizi@legalmail.it](mailto:saccopartnerservizi@legalmail.it)

*A tutta la Spett.le Clientela*

**OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 05 DEL 21/06/2023  
“Proroga al 20 Luglio per i contribuenti ISA e forfetari”**

## 1. PREMESSA

Argomento	Descrizione
	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che con la prossima disposizione normativa verrà disposta la proroga del termine per i versamenti risultanti dai modelli <b>REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dal 30.6.2023 al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;</li><li>• in relazione ai contribuenti che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi” o che presentano altre cause di esclusione dagli ISA.</li></ul>

## 2. SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI

Argomento	Descrizione				
<p><b>Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli ISA</b></p> <p><b>Soci di società e associazioni "trasparenti"</b></p>	<p>La proroga in esame si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);</li> <li>• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).</li> </ul> <p>Di seguito, termine di versamento con/senza maggiorazione dello 0,4%</p>				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="450 647 911 745">Nuovo termine di versamento senza la maggiorazione dello 0,4%</th> <th data-bbox="911 647 1366 745">Conferma del termine di versamento con la maggiorazione dello 0,4%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="450 745 911 1055"> <p>Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti in scadenza il 30.6.2023 possono essere effettuati entro il 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%.</p> </td> <td data-bbox="911 745 1366 1055"> <p>Rimane invece ferma la scadenza del 31.7.2023, per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.</p> <p>Per i soggetti che possono beneficiare della proroga, il versamento con la maggiorazione dello 0,4% si applica quindi dal 21.7.2023 al 31.7.2023</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Nuovo termine di versamento senza la maggiorazione dello 0,4%	Conferma del termine di versamento con la maggiorazione dello 0,4%	<p>Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti in scadenza il 30.6.2023 possono essere effettuati entro il 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%.</p>	<p>Rimane invece ferma la scadenza del 31.7.2023, per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.</p> <p>Per i soggetti che possono beneficiare della proroga, il versamento con la maggiorazione dello 0,4% si applica quindi dal 21.7.2023 al 31.7.2023</p>
	Nuovo termine di versamento senza la maggiorazione dello 0,4%	Conferma del termine di versamento con la maggiorazione dello 0,4%			
<p>Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti in scadenza il 30.6.2023 possono essere effettuati entro il 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%.</p>	<p>Rimane invece ferma la scadenza del 31.7.2023, per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.</p> <p>Per i soggetti che possono beneficiare della proroga, il versamento con la maggiorazione dello 0,4% si applica quindi dal 21.7.2023 al 31.7.2023</p>				
<p>Possano beneficiare della proroga anche i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• applicano il regime forfettario;</li> <li>• applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;</li> <li>• presentano altre cause di esclusione dagli ISA</li> </ul> <p>Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.</p>					

<p><b>Contribuenti "estranei" agli ISA</b></p>	<p>Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga in esame, rimangono fermi i termini ordinari di versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 30.6.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;</li> <li>• ovvero dall'1.7.2023 al 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4%.</li> </ul> <p>Si tratta, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";</li> <li>• dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;</li> <li>• dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;</li> <li>• degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario</li> </ul>
<p><b>Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.06.2023</b></p>	<p>La proroga in esame non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2023 per effetto della:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• data di approvazione del bilancio o rendiconto;</li> <li>• data di chiusura del periodo d'imposta</li> </ul>

### 3. VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA

Argomento	Descrizione
	<p>La proroga al 20.7.2023 riguarda i “versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni” dei redditi e IRAP, che sarebbero scaduti il 30.6.2023 senza la maggiorazione dello 0,4%, quindi in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP;</li> <li>• il saldo 2022 dell'addizionale regionale IRPEF;</li> <li>• il saldo 2022 e l'eventuale acconto 2023 dell'addizionale comunale IRPEF;</li> <li>• il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”;</li> <li>• il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario;</li> <li>• il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi”;</li> <li>• il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 della c.d. “tassa etica”;</li> <li>• le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d'impresa, capital gain in regime di dichiarazione) o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;</li> <li>• il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero;</li> <li>• l'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.</li> </ul>
<p><b>Versamento del saldo IVA 2022</b></p>	<p>La proroga dal 30.6.2023 al 20.7.2023 riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2022.</p> <p>Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2022 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16.3.2023, potrà essere effettuato entro il 20.7.2023, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023 e fino al 30.6.2023.</p> <p>Se il versamento del saldo IVA 2022 viene ulteriormente differito al 31.7.2023, l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull'importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023 e fino al 30.6.2023.</p> <p>Ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 20.7.2023, deve maggiorarlo dell'1,6%;</li> <li>• entro il 31.7.2023, deve maggiorarlo dell'1,6% per il differimento fino al 20.7.2023 e sull'importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,6% è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 20.7.2023 al 31.7.2023.</li> </ul>
<p><b>Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti</b></p>	<p>I contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF.</p> <p>In relazione ai contribuenti che rispettano le previste condizioni, deve ritenersi che possano beneficiare della proroga al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, anche i versamenti del saldo per il 2022 e del primo acconto per il 2023 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.</p>

<b>Versamento diritto annuale alle camere di commercio</b>	<p>Il differimento al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interessate dalla proroga in esame;</li> <li>• ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.</li> </ul> <p>Infatti, determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA.</p> <p>Il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.</p> <p>Il diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.</p> <p>Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga al 20.7.2023 senza la maggiorazione dello 0,4%, ricorrendone le condizioni.</p>
--	--

#### 4. OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

Argomento	Descrizione
	<p>Qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito al 20.7.2023 (senza la maggiorazione dello 0,4%);</li> <li>• per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece invariato il termine previsto: <ul style="list-style-type: none"> <li>– giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;</li> <li>– fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.</li> </ul> </li> </ul> <p>In relazione alle rate successive alla prima, restano applicabili i previsti differimenti “automatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).</p> <p>Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 20.7.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 21.8.</li> <li>• se non è titolare di partita IVA, deve invece versare la seconda rata entro il 31.7.2023.</li> </ul>

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet [www.saccopartners.it](http://www.saccopartners.it) che Vi invitiamo a consultare.

Cordiali Saluti

**Sacco & Partners Srl**  
**STP (Società tra Professionisti)**

